

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

Oron. 4498/13

N. 163-3/2012 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Dott. *Bruno Cassiani*

dott. *Alberto Valle*

Presidente rel., est.

Giudice

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 8/5/2013

DA

*Andrea Cimino* (Avv. *Andrea Cimino* del foro di Treviso.)

CONTRO

Fallimento *[redacted]* (Giudice Delegato dott.ssa  
Caterina Passarelli, curatore *[redacted]*)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

rilevato che:

con fatto di opposizione allo stato passivo il signor Cimino si duole

dell'esclusione del proprio credito dallo stato passivo del fallimento

Cortina Costruzioni s.r.l.;

deduce di avere lavorato alle dipendenze della fallita e di avere

maturato retribuzioni non pagate per euro 9.145,00 di cui chiede l'ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

ritenuto che:

L'opponente non ha depositato la domanda proposta in sede di insinuazione al passivo (il tribunale non può acquisire detta documentazione d'ufficio o su istanza di parte - v. Cassazione civile, sez. VI 08 novembre 2010, Trib. Treviso 6/7/2011) né il provvedimento del giudice delegato di esclusione del credito e neppure la comunicazione con cui il curatore gli comunicava gli esiti della verifica.

L'opposizione allo stato passivo è configurabile come gravame a carattere tipicamente sostitutivo, atto a promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni (soggettive, giuridiche, fattuali, ecc.) che formarono oggetto della domanda di ammissione al passivo in vista di una pronuncia che tenga luogo di quella precedentemente emanata dal giudice delegato a cognizione meramente sommaria.

Non consegue che la mancata conoscenza della domanda proposta al giudice delegato e del provvedimento impugnato impedisce al Tribunale, quale giudice del gravame, di conoscere i confini del proprio possibile intervento modificatore o riformatore e rende perciò inammissibile il ricorso. Sul punto la S.C. ha affermato che l'art. 347 c.p.c. esprime un'esigenza comune a tutti i procedimenti di carattere impugnatorio, non potendosi configurare una decisione del giudice che annulli o modifichi un provvedimento giudiziario senza averne conosciuto il contenuto in un documento che ne garantisca l'autenticità; sicché il precetto contenuto nella norma trova applicazione anche nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento (Cass. ord. n. 2677 del 2012, cit. richiamata da Cassazione civile, Sez. I, 04 maggio 2012 n. 6804).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

dichiara inammissibile il ricorso,

non luogo a provvedere sulle spese, in quanto il fallimento non si è costituito.

Treviso, 16/10/2013

Il Presidente estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria

16-10-2013

Il Cancelliere  
MARISA BARBOLLA

FATTE comunicazioni

Treviso, 16/10/2013

Il Cancelliere